

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA e SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati	rifiuti@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4113 fax + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Decreto n° 3913/AMB del 12/10/2020, Prenumero 4099

SGRI/AMIC/AZI

L.R. 25/2016, art. 4, comma 30 e DPRReg. 0168/2017. Contributi fino al 50 per cento della spesa ammissibile, per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici sedi di imprese. Concessione e impegno di spesa a favore delle domande ammissibili anno 2020. Cap. 2436

Il Direttore

Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), e, dell'articolo 4, in particolare il comma 30, come modificato dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 6 febbraio 2018 che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi fino al 50% della spesa ammissibile per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici sedi di imprese;

Visto il decreto del Presidente della Regione 18 maggio 2017, n. 0168/Pres., pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 31 di data 2 agosto 2017, con il quale, ai sensi del comma 31, dell'articolo 4, della citata L.R. 25/2016, è stato emanato il «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 30, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di proprietà di imprese», di seguito indicato come Regolamento;

Viste le modifiche apportate con:

-- L.R. n.3/2018 che, all'art. 4, comma 30 della L.R. 25/2016 sostituisce le parole "di proprietà di imprese" con le seguenti: <<da edifici sedi di imprese>>;

-- L.R. N. 25/06.11.2018 art. 4;

Preso atto che il citato Regolamento disciplina:

---- all'art. 4 i soggetti beneficiari;

---- all'art. 6 le modalità di presentazione delle istanze e dei relativi allegati;

-----all'art. 8 le spese ammissibili a contributo fino al 50% e nello specifico prevede le spese necessarie alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto, ivi comprese le spese necessarie per le analisi di laboratorio, e i costi per la redazione del piano di lavoro di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) nonché le spese connesse all'attività di certificazione di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sostenute successivamente alla presentazione della domanda,

---- all'art. 9 la misura del contributo;

---all'art. 10 la concessione dei contributi con procedimento valutativo a graduatoria di cui all'art. 36 comma 2 della legge 20.03.2000, n.7, dando comunque priorità alle domande aventi ad oggetto la rimozione e lo smaltimento dell'amianto friabile

Constatato che per il corrente anno a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19 con L.R. 5 del 01.04.2020, tutti i termini stabiliti dalla normativa regionale, o dai conseguenti bandi o provvedimenti amministrativi, anche per gli adempimenti a carico dei beneficiari attinenti alla concessione di incentivi, comunque denominati con scadenza dal 23 febbraio 2020, sono stati prorogati al 30 giugno 2020 ed i termini di presentazione delle domande di incentivo per l'accesso ai finanziamenti regionali di cui al comma 1 in scadenza entro il 30 aprile 2020 sono prorogati al 30 giugno 2020;

Vista la nota prot.34050 del 20.07.2020 con la quale a norma degli artt. 13 e 14 della L.R. 7/2000, si è comunicato l'avvio del procedimento per l'assegnazione dei contributi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici sedi di imprese;

Visto l'allegato "A" prot. N.ro47106 del 05.102020, parte integrante e sostanziale del presente atto, dove si relaziona sull'attività istruttoria effettuata relativamente alle domande presentate nel periodo 01.02.2020/30.06.2020;

Preso atto che con le leggi regionali:

Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24, Legge di stabilità 2020.

Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 25 Legge regionale Bilancio di Previsione 2020-2022

Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022

sono stati resi disponibili per l'anno in corso sul cap. 2436 euro 1.500.000,00;

Visto il decreto del Ragioniere generale n. 2167 dd. 28/09/2020 con il quale la disponibilità del capitolo è aumentata di euro 133.500,00 per complessivi euro 1.633.500;

Ricordato che il citato Regolamento dispone:

---all'articolo 10, comma 4, che il contributo è concesso a fronte del costo complessivo dell'intervento e non per le singole voci di spesa del preventivo;

---all'art. 3 si definiscono i settori produttivi a favore dei quali è possibile erogare i finanziamenti previsti;

Visto l'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 (Registro nazionale degli aiuti di Stato), nel testo vigente;

Visto il Regolamento recante le modalità di funzionamento del Registro nazionale per gli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni, emanato con decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115;

Considerato che per quanto disposto dall'articolo 9 del Regolamento, nel Registro sono state inserite le informazioni relative agli aiuti di cui al presente provvedimento e che all'esito positivo delle verifiche, il Registro ha rilasciato i Codici COR come risulta dall'allegato "B" graduatoria delle domande ammesse;

Vista la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa);

Vista la circolare 30 marzo 2015, n. 9, della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, e di essa in particolare il punto 7 (Dematerializzazione degli atti di spesa), lettere b, c, d, e, f, g;

Ritenuto di poter attestare la regolarità e la completezza della documentazione prodotta dalle imprese ammesse a contributo, come richiesto al citato punto 7, lettera g) della circolare 9/2015 e come risultante dalla relazione istruttoria allegata;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, che al Capo III reca disposizioni in materia di strumenti di programmazione e coordinamento, e, in particolare, il primo comma dell'articolo 14 bis, il quale dispone che il Programma operativo di

gestione autorizza la gestione delle risorse finanziarie stanziare con il bilancio di previsione annuale e pluriennale e definisce obiettivi e indirizzi per l'azione amministrativa, anche riferiti in maniera puntuale alla gestione delle risorse finanziarie assegnate;

Vista la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), e di essa in particolare l'articolo 5, il quale stabilisce che «la Giunta regionale provvede, contestualmente all'approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio, all'approvazione del Bilancio finanziario gestionale con il quale ripartisce le categorie e i macroaggregati in capitoli ai sensi dell'articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 118/2011.»;

Richiamato l'articolo 39, comma 10, del Decreto legislativo 118/2011, che attribuisce al Bilancio finanziario gestionale anche il compito di assegnare «ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi ed i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese.»;

Ritenuto di poter concedere ai beneficiari di cui all'allegato "graduatoria/ elenco beneficiari" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, i contributi per ciascuno indicati, fino alla concorrenza di complessivi euro 1.633.467,96 impegnando tale somma a carico del capitolo 2436 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2020-2022 e del bilancio di previsione per l'anno 2020 in conto competenza;

decreta

Art. 1 –al fine di conseguire l'obiettivo di cui al comma 30, dell'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 e del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 18 maggio 2017, n. 0168/Pres, - e vista la relazione istruttoria allegata e parte integrante del presente atto:

-- è approvato l'elenco delle domande ammissibili a contributo, denominato "Graduatoria Elenco Beneficiari" allegato "B" come parte integrante del presente provvedimento

-- è approvato l'elenco delle istanze non ammesse allegato "C"

-- sono assegnati e concessi i contributi spettanti alle imprese utilmente collocate in graduatoria negli importi indicati di cui all'allegato "B";

Art. 2 –sono impegnati a valere sul capitolo 2436 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2020-2022 e del bilancio di previsione per l'anno 2020, in conto competenza, gli importi indicati nell'allegato contabile parte integrante del presente atto e contenente tutti i dati riguardanti le imputazioni contabili e i relativi codici per complessivi euro 1.633.467,96;

Art. 3 – Ai sensi dell'art. 12, comma 1 del Regolamento, i beneficiari, a pena di decadenza dal contributo sono tenuti a presentare, entro 24 mesi dalla data del presente atto la seguente documentazione a titolo di rendicontazione

1. Fatture intestate al beneficiario corredate da documenti attestanti il pagamento.

2. due fotografie attestanti lo stato dell'immobile dopo l'intervento;

3. Copia del piano di lavoro con gli estremi della trasmissione all'azienda sanitaria territorialmente competente

4. copia dei formulari di identificazione del rifiuto contenente amianto, attestante l'invio di tali rifiuti ad impianti autorizzati al loro smaltimento

Art. 4. Il termine di 24 mesi per la rendicontazione può essere prorogato per una volta per un periodo non superiore a sei mesi su richiesta motivata del beneficiario presentata, a pena di inammissibilità, prima della scadenza del termine medesimo

Art.5 il presente atto viene pubblicato sul B.U.R. e sul sito istituzionale della Regione.

dott. ing. Flavio Gabrielcig
documento informatico sottoscritto
digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/20052/2005

alpmlalpfs